

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI**

[da integrare a cura PdC]

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera e);

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale, e in particolare l'articolo 12, relativo al servizio civile all'estero;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ed in particolare l'articolo 1, comma 253, recante l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare all'articolo 12, che attribuisce al Ministero degli affari esteri la competenza alla tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante regolamento di attuazione della legge n. 49/1987;

Considerata la necessità di istituire i corpi civili di pace previsti dall'articolo 1, comma 253 della legge n. 147/2013;

Considerato che l'articolo 1, comma 253, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147** (legge di stabilità 2014) riconduce la sperimentazione di un contingente dei corpi civili di pace alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 64/2001, che consistono in "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli";

Considerato che la succitata disposizione della legge di stabilità 2014 prevede la formazione e la sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azione di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e s) della Costituzione gli ambiti nei quali si estrinseca l'attività dei corpi civili di pace ricade nella competenza esclusiva dello Stato;

Considerata l'esigenza preminente di assicurare livelli adeguati di sicurezza ai giovani volontari;

DECRETA

Articolo 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto regola l'organizzazione del contingente di corpi civili di pace istituito in via sperimentale per il triennio 2014-16 dall'articolo 1, comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La sperimentazione ha durata triennale, si esplica attraverso bandi per progetti di servizio civile presentati dalle organizzazioni di cui ai punti c e d del successivo comma 3, può essere estesa a partire dal secondo anno ad altre forme di coinvolgimento dei giovani volontari definite insieme al Comitato di cui all'art. 8.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "Dipartimento": il Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) "Ministero": il Ministero degli affari esteri;
 - c) "Enti convenzionati": gli Enti che, iscritti all'albo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 77/2002 svolgono attività di servizio civile nazionale nelle aree e settori d'intervento di cui all'articolo successivo da almeno cinque-tre anni;
 - d) "Ong": le organizzazioni non governative di cui all'articolo 28 della legge n. 49/1987 con idoneità alla formazione, che svolgono attività nelle aree e nei settori d'intervento di cui all'art. successivo da almeno cinque-tre anni, ammesse alla sperimentazione regolata dal presente decreto.

Articolo 2 Settori ed aree di intervento dei CCP

1. L'attività dei corpi civili di pace si esplica in **aree**:
 - a) di conflitto o a rischio di conflitto;
 - b) di emergenza ambientale.
2. L'intervento dei corpi civili di pace è realizzato nei seguenti campi d'azione:
 - a) sostegno ai processi *di democratizzazione*, di mediazione e di riconciliazione;
 - b) sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l'attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti;
 - c) monitoraggio del rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario;
 - d) attività umanitarie con impatto diretto sulle dinamiche del conflitto, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reintegro sociale degli ex-combattenti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio;
 - e) educazione alla pace_{;-}
 - f) sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze.
3. Le attività dei corpi civili di pace sono realizzate dalle organizzazioni della società civile e del terzo settore di cui al comma 2 dell'art. 1, lettere c) e d) del presente decreto, che agiscono, anche a sostegno e con la partecipazione attiva di attori locali, per promuovere in modo imparziale la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli.
4. Le attività dei corpi civili di pace possono essere realizzate in Italia e in altri Paesi esteri e non possono essere attuate tramite interventi che prevedano sinergie operative con attori militari.

Articolo 3

Progetti di servizio civile dei corpi civili di pace

1. Gli Enti convenzionati e le Ong, che nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto intendono avvalersi della collaborazione di giovani volontari in servizio civile, segnalano il loro interesse a partecipare alla sperimentazione di cui al presente decreto entro 15 gg. dalla pubblicazione dello stesso in G.U. La verifica del possesso dei requisiti necessari è effettuata dal Dipartimento; il risultato della verifica è comunicato direttamente alle organizzazioni interessate.

2. Gli Enti e le Ong di cui al precedente comma, che abbiano superato la verifica di idoneità, possono in via esclusiva partecipare al bando speciale per la sperimentazione del contingente dei CCP predisposto dal Dipartimento presentando progetti di servizio civile secondo la normativa in vigore per i progetti in Italia e all'estero (prontuario Progetti), tenendo altresì conto delle eventuali integrazioni e modifiche alla stessa indicate nel bando.

3. I progetti indicano con precisione l'area geografica di intervento, la tipologia del conflitto, le attività che l'Ente intende svolgere e le modalità di attuazione, l'impatto delle attività sulle dinamiche del conflitto, le modalità di coinvolgimento dei giovani in servizio civile, le caratteristiche di idoneità fisica e psicologica, di preparazione e specializzazione personale che i giovani devono possedere per partecipare utilmente al progetto, i programmi dettagliati dei percorsi formativi, generali e specifici, di cui all'art. 6 del presente decreto.

4. Il bando indica i Paesi esteri o le Regioni di Paese esclusi, su indicazione del MAE, dalla sperimentazione, per ragioni di sicurezza e tutela dei giovani in servizio civile.

3. Il bando, oltre alle caratteristiche dei progetti, indica anche i criteri di valutazione dei medesimi (punteggi per le varie voci) e le modalità di individuazione dei progetti ammessi alla sperimentazione. La commissione di valutazione dei progetti del Dipartimento è integrata, per i progetti del bando speciale di cui al presente decreto, da un rappresentante del MAE.

Articolo 4

Giovani in servizio civile dei progetti dei corpi civili di pace

Possono partecipare ai progetti della sperimentazione del contingente dei corpi civili di pace giovani volontari, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del diciottesimo anno di età e non superamento del ventottesimo anno di età; **[per i progetti all'estero, compimento del ventitreesimo e non superamento del ventottesimo anno di età]**;
- b) i requisiti di cittadinanza indicati dalla legislazione vigente;
- e) ~~idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere. **non più richiesta**~~
- d) rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
- e) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore;
- f) conoscenza di almeno una lingua ufficiale delle Nazioni Unite a livello almeno pari al livello B2 del quadro comune di riferimento di conoscenza delle lingue straniere dell'Unione Europea. **(da discutere, o forse riformulare senza tante verifiche accademiche)**

2. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a) è elevato di un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi universitario corrispondente al titolo di studio post-secondario eventualmente conseguito.

3. Il requisito di cui al comma 1, lettera f) è attestato mediante certificazioni emesse da organismi riconosciuti da Paesi in cui le lingue previste sono ufficiali o mediante il superamento di un corso di studi a livello secondario o universitario che preveda il conseguimento del livello richiesto di conoscenza linguistica. Il possesso o il mantenimento del requisito può essere oggetto di verifica anche mediante esame. **(anche questo salta se non si richiede un certificato formale per la lingua straniera)**

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

5. La selezione dei volontari è effettuata dagli Enti secondo le modalità in vigore per il servizio civile nazionale.

Articolo 5 Coprogettazione e Partenariati

1. Ai fini della sperimentazione, sono ammessi al bando progetti presentati da più soggetti e coprogettati, quando tutti gli Enti partecipanti siano in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'articolo 3 del presente decreto; da Enti che si avvalgono nella realizzazione del progetto del contributo di altri Enti non idonei, anche di altri Paesi, e si assumono la responsabilità dell'intero progetto; da Enti che realizzano il progetto nell'ambito di iniziative volte alla promozione della pace e della comprensione tra i popoli organizzate dall'Unione Europea, nonché dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o da altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Articolo 6 Formazione dei volontari

1. La formazione dei giovani ammessi al servizio civile nei CCP può essere realizzata sulla base di specifici accordi di collaborazione o partenariato con Università, centri studi o enti locali, in Italia o nel Paese di intervento, e con altre associazioni italiane o estere.

2. I progetti di formazione si articolano come segue:

a) formazione generale teorico-pratica di durata non inferiore a 100 ore in materie rilevanti per il settore di impiego, con una quota di formazione a distanza non superiore al 30%;

b) formazione specifica anche attraverso tirocinio di almeno 70 ore presso l'ente proponente, da realizzarsi in loco nella zona di intervento.

3. La durata della formazione potrà essere estesa per specifiche esigenze del progetto.

4. Una quota dello stanziamento destinato a progetti di formazione di cui al comma 1 è destinata alla organizzazione di un corso di formazione rivolto ai formatori degli Enti che partecipano alla sperimentazione, preferibilmente in collaborazione con uno o più centri di ricerca, associazioni o istituti universitari, italiani o stranieri. Il corso avrà luogo nel 2° anno della sperimentazione.

Articolo 7

Disposizioni in materia di sicurezza

1. L'impiego all'estero è subordinato alla presenza di un adeguato quadro di sicurezza per i volontari.
2. Prima dell'impiego all'estero, i volontari sono tenuti a partecipare alle specifiche attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza organizzate presso il Ministero degli affari esteri. **I volontari possono partecipare a riunioni di sicurezza organizzate nella zona di intervento da ambasciate, consolati o missioni militari italiane, o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.**
3. La tutela della sicurezza dei volontari incombe all'Ente responsabile del progetto presso il quale essi prestano servizio. Durante la presenza all'estero, i volontari si attengono alle indicazioni in materia di sicurezza fornite **dall'ente** presso cui sono impiegati. In mancanza di tali indicazioni, il volontario informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute.
4. La violazione senza giustificato motivo degli obblighi imposti ai volontari dal presente articolo è causa ostantiva all'impiego o alla prosecuzione dell'impiego all'estero e comporta l'esclusione dal contingente dei corpi civili di pace. Il Dipartimento adotta i provvedimenti di cui al presente comma, previo contraddittorio con i volontari e l'Ente responsabile del progetto presso il quale essi prestano servizio. In casi di urgenza, il Dipartimento può adottare provvedimenti cautelari.
5. In relazione alle condizioni di sicurezza prevalenti in loco o per gravi ragioni di opportunità, il MAE può disporre il trasferimento temporaneo in altra località o il rimpatrio dei volontari, dandone comunicazione al Dipartimento e all'organizzazione presso cui i volontari prestano servizio.
6. Il comportamento degli interessati è valutato ai fini dell'eventuale imputazione delle spese sostenute dall'amministrazione per il rimpatrio o altre azioni di soccorso.

Articolo 8

Monitoraggio e Valutazione

1. Il Dipartimento costituisce un Comitato di monitoraggio e valutazione della sperimentazione del contingente dei corpi civili di pace.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
 - a) il capo del Dipartimento, che lo presiede;
 - b) un rappresentante del MAE;
 - c) un rappresentante per ciascun ente vincitore del bando per i corpi civili di pace;
 - d) due rappresentanti della Consulta Nazionale del Servizio Civile
 - e) quattro personalità del mondo accademico (1) e della società civile (3) con esperienza consolidata nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Il Comitato di cui al comma 1:
 - a) collabora con il Dipartimento nella impostazione, accompagnamento e valutazione della sperimentazione, nonché nella modulazione del calendario di attività dei tre anni di sperimentazione;
 - b) cura il monitoraggio dei progetti in corso e la valutazione dei progetti realizzati;

- c) valida le iniziative di comunicazione sulla sperimentazione presentate dal Dipartimento e dagli Enti partecipanti e le iniziative di diffusione e scambio di buone prassi in materia, anche con riferimento a esperienze analoghe a livello internazionale;
- d) assiste il Dipartimento nella costruzione di una rete di relazioni a livello internazionale;
- e) adotta un codice etico della sperimentazione contenente i principi fondanti dell'azione dei corpi civili di pace

4. I componenti del Comitato di cui al comma 1 non percepiscono compensi ma hanno diritto ~~ané~~ rimborsi spese ~~comunque denominati~~ per spostamenti e missioni legati a specifiche attività approvate dal Comitato. Tali rimborsi andranno a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 253, della legge n. 147/2013.

5. A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 253, della legge n. 147/2013, il Dipartimento, su indicazione e proposta del Comitato di cui al comma 1, ~~può~~ dovrà coinvolgere nella valutazione dei progetti dei corpi civili di pace un valutatore esterno e indipendente.

Articolo 9 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di servizio civile nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.